



Bruxelles, 10 dicembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0226(NLE)**

14627/1/19
REV 1

RECH 509
COMPET 777
ATO 102
CADREFIN 393

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	14301/19
n. doc. Comm.:	9871/18 RECH 275 COMPET 425 ATO 33 CADREFIN 82 IA 191 + ADD 1
Oggetto:	Programma Euratom che integra Orizzonte Europa: proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione <i>- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 7 giugno 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione¹. La proposta fa parte del pacchetto legislativo "Orizzonte Europa".

¹ Docc. 9871/18 + ADD 1.

2. Il programma Euratom proposto proseguirà le principali attività di ricerca del programma in corso (sicurezza nucleare, protezione, rifiuti radioattivi e gestione del combustibile esaurito, radioprotezione ed energia da fusione), amplierà la ricerca alle applicazioni delle radiazioni ionizzanti a scopi diversi dalla produzione di energia e apporterà miglioramenti nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alle infrastrutture di ricerca. Inoltre, il programma sostiene anche la mobilità dei ricercatori nel settore nucleare nel quadro delle "azioni Marie Skłodowska-Curie" (MSCA) di Orizzonte Europa.
3. Il programma Euratom integrerà Orizzonte Europa avvalendosi dei medesimi strumenti e modalità di partecipazione. Sarà attuato per cinque anni a norma dell'articolo 7 del trattato Euratom, da prorogare di due anni nel 2025 al fine di allinearli al quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il programma prevede una dotazione finanziaria di 1,6 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2025.
4. A norma dell'articolo 7 del trattato Euratom, il programma di ricerca e formazione della Comunità deve essere adottato all'unanimità dal Consiglio. Non sono necessari pareri di altre istituzioni o organi. Tuttavia, conformemente alla prassi seguita in passato, il 13 luglio 2018 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha deciso di consultare il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 16 gennaio 2019 e il Comitato economico e sociale il 12 dicembre 2018.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. Il Gruppo congiunto "Ricerca/Questioni atomiche" ha iniziato a esaminare la proposta nel dicembre 2018, durante la presidenza austriaca, grazie a una presentazione da parte della Commissione; le presidenze rumena e finlandese hanno proseguito i lavori.
6. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta è stata esaminata in dettaglio il 14 e 28 febbraio e il 14 marzo 2019, sulla base dell'elenco di controllo indicativo elaborato per esaminare le valutazioni d'impatto della Commissione in sede di Consiglio. Le discussioni si sono concentrate sulle questioni su cui le delegazioni hanno chiesto ulteriori chiarimenti. A seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione, il Gruppo ha proceduto all'esame della proposta.
7. Nel corso delle discussioni approfondite a livello di Gruppo, la presidenza ha modificato varie disposizioni della proposta della Commissione per tenere conto delle richieste delle delegazioni. Nella riunione del Gruppo del 12 novembre 2019 è stato raggiunto un ampio accordo sulla maggior parte del testo di compromesso. Restano tuttavia da risolvere una serie di questioni in sospeso.
8. Il testo di compromesso della presidenza è stato discusso nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del 20 novembre 2019. Tuttavia, alcune questioni sono rimaste in sospeso. Il presidente ha concluso che la proposta di compromesso sarà presentata al Consiglio "Competitività" al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso e raggiungere un orientamento generale parziale.
9. Nella sessione del 29 novembre 2019 il Consiglio ha esaminato il testo di compromesso della presidenza che figura nel documento 14301/19 con l'obiettivo di risolvere le questioni rimaste in sospeso. Tuttavia, a causa dell'opposizione di due delegazioni, il Consiglio non è stato in grado di risolvere le questioni e l'orientamento generale parziale non è stata raggiunto (è necessaria l'unanimità).

Il testo di compromesso della presidenza, risultante dalla sessione del Consiglio del 29 novembre 2019, è riportato nell'allegato della presente nota.

10. Il regolamento proposto fa parte del pacchetto di proposte collegate al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e dipende pertanto dai risultati dei negoziati orizzontali sul QFP.

Gli elementi tra parentesi nel testo richiedono il completamento dei negoziati sul QFP e ulteriori lavori affinché il Consiglio possa adottare il regolamento. In particolare, tutte le disposizioni aventi implicazioni di bilancio sono tra parentesi quadre.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

11. Nella sessione del Consiglio "Competitività" del 29 novembre 2019 la presidenza ha indicato di considerare il testo di compromesso una solida base per giungere a un orientamento generale parziale. La maggior parte degli Stati membri ha potuto accettare il testo della presidenza, come compromesso ma AT e LU hanno continuato a nutrire perplessità sulla proposta di compromesso della presidenza e hanno espresso una riserva generale sull'intero testo nonché altre riserve d'esame. Pur esprimendo anch'essa delle riserve, DE ha indicato al Consiglio di essere pronta ad astenersi nel contesto del raggiungimento di un orientamento generale parziale e ha dichiarato che, in tal caso, avrebbe presentato una dichiarazione da iscrivere a verbale. Tutte le riserve sollevate dalle delegazioni sulla proposta in oggetto sono esposte nelle note in calce dell'allegato della presente nota.

Le principali questioni rimaste in sospeso sono le seguenti:

12. Obiettivi del programma e neutralità climatica (articolo 3, paragrafo 1, e considerando 2)

Il testo di compromesso della presidenza per questo articolo e il considerando corrispondente riflette i continui sforzi profusi dalla presidenza per trovare un equilibrio tra le diverse posizioni degli Stati membri relativamente al potenziale contributo della ricerca e della formazione nel settore nucleare alla transizione a lungo termine verso un sistema energetico climaticamente neutro. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, segue da vicino il testo dell'attuale regolamento Euratom in vigore e di quello precedente. Le modifiche apportate al considerando 2 chiariscono che il potenziale contributo alla neutralità climatica non pregiudica il diritto degli Stati membri di operare la scelta tra diverse fonti energetiche. La maggioranza degli Stati membri può accettare il testo a titolo di compromesso. AT e LU hanno chiesto la soppressione di tutti i collegamenti tra la ricerca e la formazione nel settore nucleare e la neutralità climatica e hanno formulato una riserva sia sull'articolo 3, paragrafo 1, sia sul considerando 2. DE ha formulato una riserva sull'articolo 3, paragrafo 1, e sul considerando 2 e, nella sessione del Consiglio "Competitività" del 29 novembre 2019, ha proposto di modificare l'articolo 3, paragrafo 1, introducendo il testo "per gli Stati membri che decidono di utilizzare l'energia nucleare" (e allineando di conseguenza il considerando 2). Tuttavia, DE ha altresì indicato che, nel contesto del raggiungimento di un orientamento generale parziale e in uno spirito di compromesso, potrebbe astenersi se la sua proposta non fosse accolta, presentando nel contempo una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.

Inoltre:

13. AT e LU hanno una riserva d'esame sul considerando 14 in quanto nutrono preoccupazioni riguardo all'uso dei fondi di InvestEU per i progetti Euratom. Il testo di compromesso del considerando 14 chiarisce che il finanziamento di progetti Euratom con fondi provenienti da InvestEU dovrebbe essere conforme alle disposizioni dell'allegato V, parte B, del regolamento InvestEU.

14. AT e LU hanno una riserva d'esame sul considerando 17 per quanto riguarda il ruolo del Centro comune di ricerca (JRC), in quanto vorrebbero sopprimere "in particolare" dal testo di compromesso. Il testo della presidenza, basato sulle osservazioni ricevute dagli Stati membri, prevede che le azioni dirette del Centro comune di ricerca debbano essere attuate tenendo conto delle esigenze degli utenti del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione, in particolare nel settore della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari. Analogamente, AT e LU hanno formulato una riserva d'esame anche sul ruolo del JRC quale agente esecutivo Euratom per il Forum internazionale Generazione IV, definito nel terzo paragrafo dell'allegato I. Nel testo di compromesso, la presidenza ha inteso precisare questo ruolo.
15. AT e LU mantengono una riserva d'esame sull'articolo 7 relativo ai partenariati europei poiché nutrono preoccupazioni per quanto riguarda i partenariati nell'ambito dell'Euratom.
16. AT e LU hanno formulato una riserva d'esame sul punto 5), lettera a), quarto trattino dell'allegato I, in quanto vorrebbero sopprimere "sostegno" dal testo. Il testo di compromesso per questa disposizione, riguardante i settori della ricerca e della formazione che saranno ammissibili ai finanziamenti Euratom, comprende il settore della protezione, delle salvaguardie e della non proliferazione nucleari, inclusi la ricerca e il sostegno per rafforzare la protezione e la sicurezza nel contesto del quadro globale CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare). AT e LU hanno chiesto altresì di sopprimere "in particolare" dalla lettera b), punto 2, dell'allegato I riferito alla promozione dell'innovazione, gestione della conoscenza, diffusione e sfruttamento della scienza e delle tecnologie nucleari. Il testo della presidenza introduce "in particolare per la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari e la radioprotezione" per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri.
17. Malgrado i significativi sforzi compiuti per raggiungere un compromesso sulla proposta, la presidenza è consapevole del fatto che sono necessari ulteriori lavori e pertanto intende trasmettere il fascicolo alla prossima presidenza.

IV. CONCLUSIONE

18. Si invitano pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti e il Consiglio a prendere atto della suddetta relazione sui progressi compiuti nell'esame della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa.
-

2018/0226 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione¹

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata "Comunità") è quello di contribuire all'aumento del livello di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione mediante un programma di ricerca e formazione della Comunità.

¹ Riserva generale: AT, LU.

² Parere del ... Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

³ GU C ... Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

- (2) La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza.

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di operare la scelta tra diverse fonti energetiche, i risultati della ricerca nell'ambito del programma istituito dal presente regolamento potrebbero anche contribuire in modo sicuro ed efficiente a un sistema energetico climaticamente neutro⁴.

- (3) Al fine di garantire la continuità della ricerca nucleare a livello comunitario è necessario istituire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 (in seguito denominato "programma Euratom"). Il programma Euratom dovrebbe continuare a svolgere le principali attività di ricerca dei programmi precedenti, introducendo nel contempo nuovi obiettivi specifici con le medesime modalità di attuazione.

- (4) La relazione della Commissione dal titolo "Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018" (COM(2017) 697 final) contiene un insieme di principi guida per il programma. Questi includono: proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulla sicurezza e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti, la radioprotezione e lo sviluppo della fusione; migliorare ulteriormente, insieme ai beneficiari, l'organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare; proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della protezione e sicurezza nucleari e della radioprotezione; sfruttare ulteriormente le sinergie fra i programmi Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell'Unione; e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom.

⁴ Riserva: AT, DE, LU.

- (5) Il programma Euratom è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività oggetto di sostegno. Tale risultato è raggiunto fissando un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo la politica dell'Unione e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.
- (5 bis) Il programma Euratom è un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione tesi a sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica e a promuovere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione nucleari, in particolare garantendo le norme più elevate in materia di sicurezza, protezione, salvaguardie, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché disattivazione nel settore nucleare, conformemente agli obiettivi del programma stabiliti nel presente regolamento.
- (6) Nel contesto del presente regolamento, la ricerca sull'energia da fusione è attuata conformemente alla tabella di marcia europea per la fusione, che delinea la ricerca e gli sviluppi necessari per gettare le basi di una centrale a fusione per la generazione di energia elettrica, e alla [decisione ITER del Consiglio]. A breve e medio termine la tappa principale è costituita dal completamento della costruzione e dall'entrata in funzione di ITER; un robusto programma di ricerca sulla fusione integra le attività europee relative a ITER al fine di sostenerne le future operazioni e la preparazione del reattore dimostrativo DEMO.
- (7) Con il sostegno alla ricerca nucleare il programma Euratom dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa - programma quadro di ricerca e innovazione ("Orizzonte Europa") istituito dal regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

⁵ Regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce il 9° programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1291/2013 (GU [...]).

- (8) Il programma Euratom dovrebbe puntare a sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione di progetti, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance.
- (9) Le azioni del programma Euratom dovrebbero essere proporzionate, senza duplicare né soppiantare i finanziamenti privati, e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma Euratom e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (9 bis) Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso o meno all'energia nucleare, ma è altresì riconosciuto che l'energia nucleare svolge ruoli diversi nei diversi Stati membri. Grazie alle sue attività di ricerca, il programma Euratom contribuirà anche a promuovere un ampio dibattito tra tutti i pertinenti portatori di interessi in merito alle opportunità e ai rischi connessi all'energia nucleare.
- (9 ter) Per affrontare le necessità in materia di istruzione e formazione, il programma Euratom dovrebbe offrire sostegno mediante contributi finanziari affinché i ricercatori del settore nucleare possano beneficiare delle azioni Marie Skłodowska-Curie in condizioni di parità rispetto ai ricercatori di altri settori.
- (10) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Euratom che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

- (11) Si applica al programma Euratom il regolamento (UE, Euratom) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ (in seguito denominato "regolamento finanziario"), salvo diversamente disposto dal presente regolamento. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e organizza il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE e all'articolo 106 bis del trattato Euratom riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi della Comunità.]
- (12) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi forfettari e costi unitari.
- (12 bis) Occorre prestare particolare attenzione a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale. Dovrebbero essere svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e monitoraggio.

6

- (12 ter) È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom mirino a eliminare le disparità di genere e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.
- (12 ter bis) Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe favorire la partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che rispondano alle preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma Euratom.
- (12 quater) Le azioni rientranti nell'ambito di applicazione del programma Euratom dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (12 quinquies) È importante continuare a facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, conformemente al titolo II, capo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominato "trattato Euratom").
- (13) [...]

- (14) Gli obiettivi del programma Euratom possono essere affrontati anche attraverso gli strumenti finanziari previsti dal programma InvestEU, conformemente all'allegato V, parte B, del regolamento InvestEU⁷.
- (15) Al fine di garantire l'attuazione più efficiente possibile e stabilire un quadro coerente, completo e trasparente per i beneficiari, la partecipazione al programma Euratom e la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero essere soggette alle pertinenti norme di Orizzonte Europa, con taluni adeguamenti o eccezioni. Dovrebbero applicarsi al programma Euratom le pertinenti definizioni e i principali tipi di azioni previsti da Orizzonte Europa.
- (16) Il fondo di garanzia dei partecipanti istituito nell'ambito di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione si è dimostrato un importante meccanismo di salvaguardia atto a mitigare i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati dai partecipanti inadempienti. Pertanto, tale meccanismo di salvaguardia dovrebbe essere mantenuto. Il meccanismo di mutua assicurazione (in seguito denominato "meccanismo") istituito a norma di Orizzonte Europa dovrebbe coprire le azioni intraprese nell'ambito del presente regolamento.
- (17) Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe, ove opportuno, continuare a corroborare le politiche dell'Unione e degli Stati membri con prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornir loro assistenza tecnica durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utenti del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione, in particolare⁸ nel settore della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari, e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive per mezzo di attività di sostegno concorrenziali per le politiche dell'Unione o per conto di terzi⁹. Il JRC può partecipare ad azioni indirette, se previsto dal pertinente programma di lavoro.

⁷ Riserva d'esame: AT, LU.

⁸ Riserva d'esame: AT, LU.

⁹ Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (GU C 126 del 7.5.1994, pag. 1).

(18) [In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046¹⁰ ("regolamento finanziario") e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹², (Euratom, CE) n. 2185/96¹³ e (UE) 2017/1939¹⁴ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹² Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea ("EPPO") può indagare e perseguire i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(18 bis) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹⁶, che prevede l'attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.]

¹⁵ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

¹⁶ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

- (19) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle azioni nell'ambito del programma Euratom, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
- (20) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario che il programma Euratom sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma Euratom sul terreno.
- (21) Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (JRC), istituito dalla decisione 96/282/Euratom della Commissione¹⁸, è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC.
- (22) La Commissione ha consultato il comitato scientifico e tecnico dell'Euratom.
- (23) A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (Euratom) n. [...],

¹⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹⁸ Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 (in seguito denominato "programma Euratom") nonché le norme di partecipazione alle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom e di diffusione dei relativi risultati, a integrazione di Orizzonte Europa.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma Euratom, il bilancio per il periodo 2021-2025, le forme del finanziamento della Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata "Comunità") nonché le norme che disciplinano l'erogazione di tale finanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio ("Orizzonte Europa")¹⁹. I riferimenti all'Unione e al programma contenuti in tali definizioni si intendono fatti alla Comunità e al programma Euratom. A titolo di deroga, per "programma di lavoro" s'intende il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma Euratom a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

Tutti i riferimenti al regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio ("Orizzonte Europa") contenuti nel presente regolamento sono fatti alla versione in vigore al ... [GU: inserire la data di entrata in vigore di Orizzonte Europa].

¹⁹ Titolo completo + riferimento GU.

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma Euratom è svolgere attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, nonché contribuire potenzialmente alla transizione a lungo termine verso un sistema energetico climaticamente neutro, in modo sicuro ed efficiente²⁰.
2. Gli obiettivi specifici del programma Euratom sono i seguenti:
 - a) migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compreso l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia;
 - b) mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità;
 - c) promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione quale potenziale fonte futura di energia per la produzione di elettricità e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;
 - d) sostenere la politica dell'Unione e dei suoi Stati membri relativa al costante miglioramento della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.
3. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuati conformemente all'allegato I. Ciò può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce.

²⁰ Riserva: AT, DE, LU.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom è fissata a [1 675 000 000 EUR a prezzi correnti].
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
 - a) [724 563 000] EUR per le azioni indirette in materia di ricerca e sviluppo sulla fusione;
 - b) [330 930 000] EUR per le azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione;
 - c) [619 507 000] EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.

[La Commissione non può scostarsi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, dall'importo di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.]

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie alla gestione e all'attuazione del programma Euratom, comprese le spese amministrative, nonché alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 6% dell'importo totale previsto nell'ambito del programma Euratom. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma Euratom, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma Euratom.

4. Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2025, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 3 possono, se necessario e debitamente giustificato, essere iscritti nel bilancio dopo il 2025.
5. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
6. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.
7. [Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento sulle disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile, tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.]

Paesi terzi associati al programma

1. Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi:
 - a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
 - b) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
 - c) i territori e i paesi terzi che soddisfano tutti i criteri in appresso:
 - possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
 - impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
 - promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

L'associazione al programma di ciascuno dei paesi terzi di cui alla lettera c) è conforme alle condizioni stabilite nell'accordo specifico che disciplina la partecipazione del paese terzo ai programmi della Comunità o dell'Unione, a condizione che l'accordo:

- garantisca un giusto equilibrio fra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa al programma;
 - stabilisca le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari al programma e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
 - non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
2. La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene conto dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, si possono escludere da un accordo di associazione parti del programma per un dato paese.
3. Ove opportuno, l'accordo di associazione prevede la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni ivi indicate.
4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.]

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento

1. Il programma Euratom è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma Euratom può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, che costituiscono la principale forma di sostegno alle azioni indirette nell'ambito del programma. Esso può inoltre concedere finanziamenti mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. I principali tipi di azioni da usare nell'ambito del programma Euratom sono stabiliti e definiti all'articolo 2 di Orizzonte Europa, quali azioni di ricerca e innovazione, azioni di innovazione, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, azioni di cofinanziamento del programma, azioni di appalto pre-commerciale, azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, azioni di coordinamento e sostegno, premi di incentivo e premi di riconoscimento.

Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma Euratom e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.

4. Il programma Euratom sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC.

Partenariati europei²¹

1. Parti del programma Euratom possono essere attuate attraverso partenariati europei.
2. La partecipazione della Comunità ai partenariati europei può assumere una delle forme seguenti:
 - a) partecipazione ai partenariati istituiti in base a memorandum d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e partner pubblici o privati che precisano gli obiettivi del partenariato, i corrispondenti impegni di tutte le parti interessate relativi ai contributi finanziari e/o in natura dei partner, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto, i risultati da produrre e le modalità di rendicontazione. Vi rientra anche l'identificazione di attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma Euratom (partenariati europei coprogrammati);
 - b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione che precisa gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto e i risultati da produrre, sulla base dell'impegno dei partner relativo ai contributi finanziari e/o in natura nonché dell'integrazione delle loro rispettive attività pertinenti attraverso un'azione di cofinanziamento a titolo del programma Euratom (partenariati europei cofinanziati).
3. I partenariati europei:
 - a) sono istituiti nel caso in cui essi permettano di realizzare più efficacemente gli obiettivi del programma Euratom rispetto alla sola Comunità e ad altre forme di sostegno del programma Euratom. Tali parti dispongono di una quota appropriata del bilancio del programma Euratom;

²¹ Riserva d'esame: AT, LU.

- b) aderiscono ai principi del valore aggiunto dell'Unione, della trasparenza, dell'apertura, dell'impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, del forte effetto leva su una scala sufficiente, dell'impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, della flessibilità nell'attuazione, della coerenza, del coordinamento e della complementarità con le iniziative unionali, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati;
 - c) hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, sono limitati nel tempo e contemplano le condizioni per un graduale abbandono dei finanziamenti nell'ambito del programma Euratom.
4. Le disposizioni e i criteri di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e graduale abbandono sono enunciati nell'allegato III di Orizzonte Europa.

Articolo 8

Scienza aperta

Si applicano al programma Euratom le disposizioni in materia di scienza aperta stabilite da Orizzonte Europa.

Articolo 9

Azioni ammissibili e norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati della ricerca

1. Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, alle azioni oggetto di sostegno nell'ambito del programma Euratom si applica il titolo II sulle norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. I riferimenti all'Unione e al programma ivi contenuti si intendono fatti, ove opportuno, alla Comunità e al programma Euratom. I riferimenti alle "norme di sicurezza" ivi contenuti includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.
3. In deroga all'articolo 36, paragrafo 4, di Orizzonte Europa, il diritto di obiezione può essere esteso alla concessione di licenze non esclusive.

4. In deroga all'articolo 37, paragrafo 5, di Orizzonte Europa, un beneficiario che abbia ricevuto un finanziamento della Comunità concede l'accesso ai suoi risultati alle istituzioni della Comunità, agli organismi di finanziamenti o all'impresa comune "Fusion for Energy" al fine di elaborare, attuare e monitorare le politiche e i programmi della Comunità o gli obblighi nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all'utilizzazione a fini non commerciali e non competitivi e sono concessi a titolo gratuito.
5. Il meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma di Orizzonte Europa copre il rischio associato al mancato recupero delle somme dovute dai beneficiari alla Commissione o agli organismi di finanziamento nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 10

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1. Il programma Euratom è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione.
- 1 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del programma Euratom e affrontare le sfide comuni al programma Euratom e a Orizzonte Europa, le attività trasversali agli obiettivi stabiliti nel programma Euratom o quelle che attuano Orizzonte Europa, o entrambi, possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità. In particolare, il programma Euratom può fornire un contributo finanziario alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) al fine di sostenere le attività pertinenti alla ricerca nucleare.

- [2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può ricevere un contributo anche dal programma, purché tali contributi non coprano le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell'Unione contribuyente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
3. Le azioni che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:
- a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
 - c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal [Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune]], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.]

CAPO II

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 11

Programmi di lavoro

1. La Commissione adotta, per mezzo di atti di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 4, i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, ai fini dell'attuazione delle azioni indirette. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro includono, se del caso, quanto segue:
 - a) un'indicazione dell'importo assegnato a ciascun'azione e un calendario indicativo di attuazione;
 - b) per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi totali ammissibili;
 - c) eventuali obblighi supplementari facenti capo ai beneficiari a norma degli articoli 35 e 37 di Orizzonte Europa;
 - d) un approccio pluriennale e orientamenti strategici per i prossimi anni di attuazione.
3. La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale relativo alle azioni dirette intraprese dal JRC conformemente alla decisione 96/282/Euratom.

Monitoraggio e rendicontazione

1. La Commissione monitora costantemente la gestione e l'attuazione del programma Euratom. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento.

Ciò include gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma Euratom verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figuranti nell'allegato II unitamente alle modalità di impatto.

2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma Euratom nel conseguire i suoi obiettivi, la Commissione adotta atti di esecuzione per elaborare le disposizioni afferenti a un quadro di monitoraggio e valutazione, anche attraverso modifiche dell'allegato II, onde riesaminare e integrare gli indicatori delle modalità di impatto, se del caso, e stabilire scenari di riferimento e traguardi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma, senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti della Comunità e, se del caso, agli Stati membri.

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1. I destinatari dei finanziamenti del programma Euratom rendono nota l'origine dei fondi della Comunità e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati, anche per i premi) diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.
2. La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sul programma Euratom, sulle singole azioni e sui risultati. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (*matchmaking*) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte. Le risorse finanziarie destinate al programma Euratom contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma Euratom, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto di tale programma. Le risorse finanziarie destinate al programma Euratom contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Valutazione

1. Le valutazioni sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.
2. La valutazione intermedia del programma Euratom è effettuata, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione di tale programma e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione e costituisce la base per adeguare l'attuazione del programma e/o per riesaminarlo, a seconda del caso. Il programma Euratom è valutato in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto della Comunità.
3. Al termine dell'attuazione del programma Euratom e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale di tale programma. Quest'ultima comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom di ricerca e formazione.
4. La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 15

Audit

1. Il sistema di controllo del programma Euratom garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per l'insieme del programma Euratom.
 2. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
 3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può fare affidamento su esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono in un audit di sistema e di processo, integrato da un audit delle operazioni, effettuato da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere audit legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi possono essere utilizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
 4. A norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all'utilizzo dei contributi della Comunità effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.
 5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.
- 5 bis. La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un'applicazione e un'interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma.

Articolo 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.

Al fine di agevolare l'attuazione del programma, per ogni riunione del comitato del programma Euratom quale definita nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, in conformità degli orientamenti da essa definiti, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
6. La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali compiuti nell'attuazione del programma Euratom e fornisce informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di tale programma.

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell'ambito di un accordo internazionale o di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.]

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento [*n. ... che istituisce il programma Euratom 2019-2020*] è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento [*programma Euratom 2019-2020*], che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. Ove necessario, le eventuali mansioni residue del comitato istituito dal regolamento [*programma Euratom 2019-2020*] sono assunte dal comitato di cui all'articolo 16.
3. La dotazione finanziaria del programma Euratom può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Euratom e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, [*il programma Euratom 2019-2020*].
4. [I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento [*programma Euratom 2019-2020*] possono essere investiti nel programma InvestEU istituito dal regolamento XX²²].

22

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Il presente allegato descrive gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che sono perseguiti nell'ambito del programma Euratom sulla base delle linee di indirizzo delle attività. Mediante la realizzazione di tali obiettivi specifici, il programma Euratom sostiene gli Stati membri nell'attuazione della legislazione Euratom²⁴ e rafforza i loro sforzi di ricerca e quelli del settore privato. Tali attività dovrebbero contribuire a mantenere e sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica nel settore nucleare.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici, il programma Euratom sostiene attività trasversali tese ad assicurare la sinergia tra gli sforzi di ricerca per risolvere problematiche comuni, mentre il programma Orizzonte Europa assicurerà collegamenti e interfacce adeguati, quali inviti congiunti. Le attività di ricerca e innovazione correlate possono altresì beneficiare del sostegno finanziario fornito dai Fondi nell'ambito del regolamento [regolamento sulle disposizioni comuni], nella misura in cui siano in linea con gli obiettivi e i regolamenti di tali fondi.

²⁴ In particolare, direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014; direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, sulla supervisione e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito; direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom; direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; e regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica.

Fra le attività indicate nel presente allegato figura la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione nel settore nucleare per usi pacifici, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca e intesa a recare vantaggi chiari e significativi all'Unione, ai suoi cittadini e all'ambiente. Ciò comprende la cooperazione internazionale promossa nell'ambito dei vari quadri multilaterali. Quale agente esecutivo Euratom per il Forum internazionale Generazione IV (GIF)²⁵, il JRC continuerà ad agevolare e coordinare il contributo e la partecipazione della Comunità Euratom alle attività di ricerca e formazione del GIF. Il contributo alle attività del GIF nell'ambito del programma Euratom è incentrato su attività di ricerca e formazione in materia di sicurezza, radioprotezione, salvaguardie e non proliferazione specifiche per i sistemi di generazione IV²⁶.

Tutte le nuove attività assegnate al Centro comune di ricerca (JRC) sono analizzate dal consiglio di amministrazione del JRC al fine di verificarne la coerenza con le attività esistenti negli Stati membri e di evitare la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore nucleare nell'Unione.

Le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite dalla Commissione sulla base dei contributi delle autorità pubbliche nazionali e dei portatori di interessi nel campo della ricerca nucleare riunite in organismi o quadri, quali piattaforme tecnologiche europee, associazioni, iniziative e forum tecnici per i sistemi nucleari e la sicurezza, la gestione dei rifiuti radioattivi, il combustibile nucleare esaurito e la radioprotezione/i rischi legati a dosi ridotte, le salvaguardie e la protezione nucleari, la ricerca sulla fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori di interessi nel settore nucleare.

²⁵ In conformità dell'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV.

²⁶ Riserva d'esame: AT, LU.

Le attività di ricerca e formazione nei seguenti ambiti sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma Euratom:

a) migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compreso l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia²⁷

- 1) **Sicurezza nucleare:** sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile in uso nella Comunità o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere un'ampia competenza in materia di sicurezza nucleare nella Comunità, dei tipi di reattori e dei relativi cicli completi dei combustibili, quali la suddivisione e la trasmutazione, che potrebbero essere usati in futuro.
- 2) **Gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi:** gestione e, in particolare, attività di pre-smaltimento e smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta e media attività e a vita lunga nonché del combustibile nucleare esaurito, come pure di altri flussi e tipi di rifiuti radioattivi per i quali non esistono attualmente processi industrialmente maturi o i processi esistenti potrebbero essere migliorati; riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi e riduzione della relativa radiotossicità; gestione e trasferimento delle conoscenze e delle competenze tra generazioni e tra programmi degli Stati membri in materia di rifiuti radioattivi e gestione del combustibile esaurito.
- 3) **Disattivazione:** ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie per la disattivazione e la bonifica ambientale degli impianti nucleari; sostegno alla condivisione di buone pratiche e conoscenze in materia di disattivazione.

²⁷ Ad eccezione della protezione, delle salvaguardie e della non proliferazione nucleari, dette attività possono essere realizzate attraverso azioni dirette e indirette.

4) **Applicazioni delle scienze nucleari e delle radiazioni ionizzanti, radioprotezione, preparazione alle emergenze:**

- applicazioni delle scienze nucleari e delle tecnologie delle radiazioni ionizzanti in ambito medico, industriale e in altri ambiti di ricerca;
- effetti e rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale;
- preparazione alle emergenze relativamente a incidenti che implicano radiazioni, nonché ricerca sulla radioecologia;
- fornitura e utilizzo sicuri di radioisotopi;
- ricerca sui modelli di dispersione radiologica nell'ambiente e sostegno a scambio di dati, sistemi di allarme e cooperazione in materia di tecnologie di misurazione²⁸ (da attuarsi attraverso azioni dirette).

²⁸ Articoli 35, 36, 38 Euratom; decisione 87/600/Euratom del Consiglio.

5) **Protezione, salvaguardie e non proliferazione nucleari** (da attuarsi attraverso azioni dirette):

- metodi e tecnologie per sostenere e rafforzare le salvaguardie della Comunità e internazionali;
- sostegno operativo e formazione per il sistema di salvaguardie Euratom;
- sostegno tecnico all'attuazione del trattato di non proliferazione nel settore delle salvaguardie nucleari, compreso il sostegno al rafforzamento del regime UE di controllo delle esportazioni;
- ricerca e sostegno per rafforzare la protezione e la sicurezza nel contesto del quadro globale CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) e delle correlate strategie dell'Unione²⁹;
- metodi e tecnologia per il rilevamento di materiali nucleari e radioattivi al di fuori del controllo normativo e prevenzione degli eventi incidentali che coinvolgono tali materiali e risposta agli stessi, compresa la scienza forense in campo nucleare;
- sostegno allo sviluppo di capacità in materia di protezione nucleare attraverso il ricorso al Centro europeo di formazione alla sicurezza nucleare.

²⁹ Riserva d'esame: AT, LU.

b) *Mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all'interno della Comunità*

- 1) istruzione, formazione e mobilità, ivi compresi programmi di istruzione e formazione, quali le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- 2) promozione dell'innovazione, gestione della conoscenza, diffusione e sfruttamento della scienza e delle tecnologie nucleari, in particolare per la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari e la radioprotezione³⁰;
- 3) sostegno al trasferimento tecnologico dalla ricerca all'industria;
- 4) sostegno alla preparazione e allo sviluppo di una capacità industriale di fusione europea competitiva;
- 5) sostegno alla fornitura e alla disponibilità di infrastrutture di ricerca europee e internazionali, comprese le infrastrutture del JRC, e all'accesso adeguato alle stesse³¹;
- 6) per promuovere le scienze nucleari come base per sostenere la standardizzazione, le azioni dirette forniranno dati, materiali e misure di riferimento allo stato dell'arte relativi alla protezione, alle salvaguardie e alla sicurezza nucleari, nonché altre applicazioni quali la medicina nucleare.

³⁰ Riserva d'esame: AT, LU.

³¹ Sulla base del piano di investimenti evolutivo per le infrastrutture del JRC.

c) Promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione e contribuire all'attuazione della tabella di marcia europea per la fusione

Un partenariato europeo cofinanziato per la ricerca sulla fusione attuerà la tabella di marcia verso l'obiettivo della produzione di elettricità da fusione entro la seconda metà del secolo in corso. Ciò può comprendere, fra l'altro, quanto segue:

- 1) sfruttamento di strutture di fusione esistenti e future, compresa la concessione di sovvenzioni di funzionamento alle infrastrutture di ricerca sulla fusione, se del caso;
- 2) preparazione per la realizzazione di future centrali a fusione attraverso lo sviluppo di tutti gli aspetti pertinenti, ivi compresi materiali, tecnologie e progetti;
- 3) attuazione di un programma di istruzione e formazione mirato, in aggiunta alle attività di cui alla lettera b), punto 1;
- 4) coordinamento di attività comuni con l'impresa comune europea "Fusion for Energy";
- 5) collaborazione con l'organizzazione ITER;
- 6) collaborazione scientifica nel contesto degli accordi internazionali Euratom.

Il partenariato europeo cofinanziato nel campo della fusione sarà attuato attraverso una sovvenzione che dovrà essere concessa ai soggetti giuridici istituiti o designati dagli Stati membri e da eventuali paesi terzi associati al programma Euratom. La sovvenzione può comprendere risorse in natura della Comunità o il distacco di personale della Commissione.

d) *Sostenere la politica dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari*

Le azioni dirette sosterranno la politica in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari e l'attuazione della legislazione pertinente offrendo competenze e dati scientifici e tecnici indipendenti.

Indicatori chiave delle modalità di impatto

Le modalità di impatto e i relativi indicatori chiave strutturano l'attività di monitoraggio delle prestazioni del programma Euratom verso il raggiungimento dei suoi obiettivi specifici. Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e operano una distinzione tra breve, medio e lungo termine. Gli indicatori delle modalità di impatto fungono da valori sostitutivi utili per rendere conto dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto, condivisi con il programma Orizzonte Europa, sono raccolti in modo centralizzato e armonizzato e con un onere di rendicontazione minimo in capo ai beneficiari. Gli indicatori chiave delle modalità di impatto possono essere affinati durante l'attuazione del programma Euratom.

Indicatori delle modalità di impatto scientifico

Si prevede che il programma Euratom farà progredire le conoscenze necessarie al rafforzamento della sicurezza e della protezione nucleari; le applicazioni sicure delle radiazioni ionizzanti; la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; la radioprotezione e lo sviluppo dell'energia da fusione. I progressi in tale ambito saranno misurati attraverso indicatori riguardanti le pubblicazioni scientifiche, i progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione, lo sviluppo di conoscenze e competenze, nonché l'accesso a infrastrutture di ricerca.

Ottenere impatti scientifici	A breve termine	A medio termine	A lungo termine
Migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione	<u>Pubblcazioni</u> – Numero di pubblicazioni scientifiche Euratom oggetto di revisione tra pari	<u>Citazioni</u> - Indice FWCI (<i>Field-Weighted Citation Index</i>) delle pubblicazioni scientifiche Euratom oggetto di revisione tra pari	<u>Base scientifica di livello mondiale</u> - Numero e percentuale di pubblicazioni oggetto di revisione tra pari del programma Euratom che rappresentano contributi fondamentali in determinati ambiti scientifici
	<u>Conoscenze condivise</u> - Percentuale dei risultati della ricerca (dati/pubblicazioni/software aperti, ecc.) condivisi attraverso un'infrastruttura delle conoscenze aperta	<u>Diffusione delle conoscenze</u> - Percentuale dei risultati della ricerca ad accesso aperto attivamente utilizzati/citati	<u>Nuove collaborazioni</u> - Percentuale di beneficiari Euratom che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/transettoriali con gli utenti dei risultati delle loro attività aperte di ricerca e innovazione Euratom
Promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione	<u>Progressi nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione</u> – Percentuale di tappe della tabella di marcia per la fusione nel periodo 2021-2025 raggiunte dal programma Euratom		
Mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e competenze all'interno dell'Unione	<u>Competenze</u> - Numero di ricercatori che hanno beneficiato di attività di miglioramento delle competenze del programma Euratom (attraverso la formazione, la mobilità e l'accesso alle infrastrutture)	<u>Carriere</u> - Numero e percentuale di ricercatori che hanno migliorato le loro competenze e che sono in grado di esercitare una maggiore influenza nel proprio ambito di ricerca e innovazione	<u>Condizioni lavorative</u> - Numero e percentuale di ricercatori che hanno migliorato le loro competenze e che godono di migliori condizioni lavorative
	Numero di ricercatori che hanno accesso a infrastrutture di ricerca attraverso il sostegno del programma		
	Materiali di riferimento forniti e misure di riferimento inserite in una biblioteca	Numero di norme internazionali modificate	

Indicatori delle modalità d'impatto sociale

Il programma Euratom aiuta ad affrontare le priorità strategiche dell'UE in materia di sicurezza e protezione nucleari e radioprotezione nonché di applicazioni di radiazioni ionizzanti attraverso la ricerca e l'innovazione, come dimostrato dai portafogli di progetti i cui risultati contribuiscono ad affrontare le sfide di tali settori. L'impatto sociale è altresì misurato in termini di sviluppo specifico nell'ambito della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.

Ottenere impatti sociali	A breve termine	A medio termine	A lungo termine
Migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la sicurezza, la protezione e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione	<u>Risultati</u> - Numero e percentuale di risultati volti ad affrontare specifiche priorità strategiche dell'UE	<u>Soluzioni</u> - Numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici volti ad affrontare specifiche priorità strategiche dell'UE	<u>Benefici</u> - Effetti stimati aggregati derivanti dall'uso dei risultati della ricerca finanziata dal programma Euratom volti ad affrontare specifiche priorità strategiche dell'UE, compreso il contributo al ciclo politico e legislativo
	Numero di servizi forniti a sostegno delle salvaguardie nell'UE		Numero di sistemi tecnici forniti e in uso
	Numero di sessioni di formazione fornite a funzionari di prima linea		
	<u>Co-creazione</u> - Numero e percentuale di progetti Euratom in cui i cittadini e gli utenti finali dell'UE contribuiscono alla co-creazione dei contenuti di ricerca e innovazione	<u>Partecipazione</u> - Numero e percentuale di organizzazioni beneficiarie del programma Euratom che hanno previsto meccanismi di partecipazione dei cittadini e degli utenti dopo il termine del programma Euratom	<u>Assorbimento dei risultati di ricerca e innovazione nella società</u> Livello di assorbimento e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative derivanti dalla co-creazione in ambito Euratom

Indicatori delle modalità di impatto sul piano dell'innovazione

Si prevede che il programma Euratom produrrà effetti di innovazione in grado di sostenere i progressi verso il conseguimento dei suoi obiettivi specifici. I progressi in tale ambito saranno misurati attraverso indicatori riguardanti i diritti di proprietà intellettuale (IPR), i prodotti, metodi e processi innovativi e il loro uso, nonché la creazione di posti di lavoro.

Ottenere impatti economici / sul piano dell'innovazione	A breve termine	A medio termine	A lungo termine
Migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la sicurezza, la protezione e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione	<u>Risultati innovativi -</u> Numero di prodotti, processi o metodi innovativi generati dal programma Euratom (per tipo di innovazione) e richieste di diritti di proprietà intellettuale (IPR)	<u>Innovazioni -</u> Numero di innovazioni realizzate con i progetti Euratom (per tipo di innovazione), comprese le innovazioni derivanti da IPR concessi	<u>Crescita economica -</u> Creazione, crescita e quote di mercato di imprese che hanno sviluppato innovazioni finanziate da Euratom
Promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione	<u>Occupazione assistita -</u> Numero di posti di lavoro ETP creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie grazie al progetto Euratom (per tipo di posto di lavoro)	<u>Occupazione sostenuta -</u> Aumento di posti di lavoro ETP presso le entità beneficiarie grazie al progetto Euratom (per tipo di posto di lavoro)	<u>Occupazione complessiva -</u> Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del programma Euratom (per tipo di posto di lavoro)
Mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e competenze all'interno dell'Unione	Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati grazie all'investimento iniziale Euratom	Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o accrescere i risultati Euratom	Progressi UE verso il raggiungimento dell'obiettivo del 3% del PIL grazie al programma Euratom

Indicatori delle modalità di impatto strategico

Il programma Euratom fornisce dati scientifici a sostegno delle attività di elaborazione delle politiche. In particolare, ciò riguarda il sostegno scientifico fornito ad altri servizi della Commissione, ad esempio il sostegno alle salvaguardie Euratom, o all'attuazione di direttive in materia di energia nucleare e radiazioni ionizzanti da parte degli Stati membri³².

Ottenere impatti strategici	A breve termine	A medio termine	A lungo termine
Sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari	Numero e percentuale di progetti Euratom che producono risultati strategici pertinenti	Numero di risultati con un'incidenza dimostrabile sulla politica dell'UE	Numero e percentuale di risultati dei progetti Euratom citati in documenti strategici/programmatici

Saranno definiti traguardi sia per le azioni dirette sia per le azioni indirette, in modo da riflettere i risultati attesi per ciascuna parte del programma.

³² Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; e regolamento (Euratom) 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom.